

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del 26/01/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 09/09/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso; quota quantificata in complessivi € 1.115,50, oltre interessi legali e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato:

- di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi allora retrocessi in conformità con le previsioni normative e contrattuali;
- i costi di cui ai punti B e C del contratto stesso, oggetto di contestazione, non erano rimborsabili in quanto oneri *upfront* corrispondenti alla remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario del credito indicato nel contratto e nel modulo SECCI, come dimostrato dalla fattura emessa da tale intermediario.

Ciò premesso, l'intermediario resistente ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *"che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- la *"commissione di intermediazione"* di cui alla lett. B del contratto *inter partes*, è caratterizzata da sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *upfront*, riferendosi essa ad attività preliminari e relative alla fase di erogazione del prestito. Ne consegue che la suddetta commissione deve essere rimborsata nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi, individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto;
- devono, invece, qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le *"spese di attivazione"* di cui alla lett. C del contratto, che remunerano anche le attività relative alla *"gestione della rete di vendita"*, e il *"costo del servizio ente previdenziale"*, qualificato come onere *recurring* dal contratto *inter partes*.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.262,89	Tasso di interesse annuale	6,93%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	128,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,26%
Data di inizio del prestito	01/03/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,19%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				1.382,40	Upfront	38,19%	527,98		527,98
Spese di attivazione (Voce C)				500,00	Recurring	59,26%	296,30		296,30
Costo del servizio Ente previdenziale (Voce D)				186,84	Recurring	59,26%	110,72	110,72	0,00
									0,00
Totale				2.069,24					824,28

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che “*gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)*” (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 824,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA